

**PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Precisioni in merito alla disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1983, modificata dalla L.R. n.37 del 2002)**

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/16602 del 5/08/2003

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L. R. n. 10 del 1993, modificata dall'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002.

La disciplina relativa alle linee ed agli impianti elettrici fino a 150 mila volts è contenuta nella L.R. n. 10 del 1993, modificata dalle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 30 del 2000 e recentemente anche dalla L.R. n. 37 del 2002, la quale ha introdotto gli artt. 2 bis e 3 bis e sostituito gli artt. 3 e 5.

Sinteticamente, con le modifiche apportate dalla L.R. 37:

- l'autorizzazione, di competenza provinciale, viene rilasciata previa verifica della compatibilità tra il progetto dell'opera e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- qualora il progetto presentato non sia conforme al vigente piano urbanistico comunale, il procedimento autorizzativo deve includere la procedura di variazione degli strumenti urbanistici per localizzare l'opera, con conseguente apposizione del vincolo espropriativo;
- l'autorizzazione può contenere la dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere se richiesta dal soggetto interessato (per un maggiore approfondimento si richiama la nota del 5 giugno 2003 di questo Servizio, inviata alle Province).

Tali modifiche apportate alla L.R. 10 del 1993 non hanno riguardato l'art. 7 della stessa, secondo il quale al comma 1 è disposto che gli impianti elettrici non sono soggetti a concessione edilizia, mentre al comma 2 è stabilito che le opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione sono soggette a concessione edilizia gratuita, quali opere di urbanizzazione.

Nemmeno può desumersi che la L.R. 31 del 2002 abbia in qualche modo inteso superare la disposizione appena menzionata, riconducendo la realizzazione delle medesime opere all'interno del regime dei titoli abilitativi.

Anzi, sia la circostanza che la L.R. 37 abbia ridisciplinato il procedimento di autorizzazione delle opere in oggetto sia il fatto che la stessa sia successiva alla L.R. 31 portano a confermare l'applicabilità dell'art. 7, che esclude dette opere dal titolo abilitativo, con l'eccezione delle cabine appena menzionate, per le quali è ora richiesto il rilascio del permesso di costruire, in quanto intervento di nuova costruzione, rientrante nella definizione contenuta nella lettera g2) dell'Allegato alla L.R. 31, per il quale continua ad operare un regime di esonero dal contributo di costruzione, come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera e), della L.R. 31 del 2002.

Quindi, ad eccezione delle cabine, la verifica di conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione prevista dall'art. 3, comma 4, della L.R. 10 del 1993, è demandata alla Provincia che la effettua all'interno del procedimento autorizzativo, mentre non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio.